

# ART. 64 C.P.C.

- **Articolo 64 c.p.c. Responsabilità del consulente.**
- **«[1]. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti [314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.].**
- **[2]. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti».**

## ART. 64 C.P.C. (segue)

- Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 64/2° c.p.c., è necessario che la colpa grave del consulente conduca ad un risultato **erroneo degli accertamenti** richiestigli, rimanendo invece prive di rilievo le eventuali erronee scelte metodologiche od operative che non influiscono sull'esito degli stessi (Cass. Pen. 29506/2014).

# ART. 64 C.P.C. (segue)

- La responsabilità del C.T.U. è regolata dall'art. 64 c.p.c. ancorché al di fuori di ogni vincolo privatistico, atteso che il consulente è un ausiliario del giudice ed opera in funzione dell'accertamento che al giudice è demandato ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia, sul metro della colpa grave, che assume in ambito civilistico il ruolo di criterio identificatore del profilo soggettivo dell'illecito, da coniugarsi, ai fini della sua sussistenza, al danno e al nesso di causalità. **Il consulente, quindi, similmente al professionista intellettuale risponde dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività, nel compimento delle quali sia riconoscibile in capo all'operante il requisito della colpa grave** (Trib. Bologna 15 marzo 2010).

# CONSULENTE P.M. - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

- Il rapporto di collaborazione fra professionista, quale ausiliare del magistrato (in particolare del P.M., nel procedimento penale), e amministrazione dello Stato si configura come **rapporto di servizio**, con le responsabilità previste dall'art. 64 c.p.c. e la **giurisdizione della Corte dei conti** ex art. 52 r.d. n. 1214 del 1934 (**Cass. S.U. 11/2012 e 30786/2011**).

# CONSULENTE P.M. - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (segue)

- Spetta alla **giurisdizione della Corte dei conti** il giudizio di responsabilità promosso nei confronti di un professionista nominato **consulente del P.M.** ai sensi dell'art. 359 c.p.p. e condannato per reati commessi nella qualità suddetta, configurandosi un **rapporto di servizio tra il predetto e l'Amministrazione statale**, atteso che tale consulente è abilitato a svolgere un'attività del P.M., che questi potrebbe compiere direttamente se avesse le specifiche competenze necessarie e, pertanto, pur se nei limiti posti dalla norma che ne prevede la nomina, **il consulente del P.M. concorre oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria nella fase delle indagini preliminari** (Cass. S.U., ord. 11/2012; Cass. S.U., ord. 30786/2011).

# PROC. CIV. - ESPERTO

- **L'esperto nominato per la stima del bene pignorato è soggetto al medesimo regime di responsabilità previsto dall'art. 64 c.p.c. per il consulente tecnico d'ufficio, sicché il primo – al pari del secondo – risponde in via esclusiva, senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia, del danno cagionato in violazione dei doveri connessi al proprio ufficio (Cass. 18313/2015).**

# PROC. CIV. - ESPERTO

- Nel caso di **trasformazione di una società di persone in una società di capitali**, la **relazione di stima** del patrimonio della società trasformanda da parte dell'**esperto nominato dal Presidente del Tribunale** è imposta dagli art. 2498 e 2343 c.c. nell'interesse dei creditori sociali e dei soci futuri, i quali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni da essi subiti per effetto della condotta di detto esperto (Cass. 1240/2000).

# PROC. PEN. - ESPERTO

- L'esperto nominato dal presidente del tribunale **ex art. 2343 c.c.** riveste la qualità di **pubblico ufficiale** non tanto in virtù del richiamo da parte del comma 2 delle disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che lo equipara ai periti, quanto in virtù della funzione che lo porta ad inserirsi nell'attività di volontaria giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Lo stesso può pertanto essere chiamato a rispondere del reato di interesse privato di cui all'art. 324 c.p. (Trib. Venezia 20 dicembre 1989).



# ART. 373 C.P.

- **Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del C.T.U. nominato nel corso di un procedimento civile (Cass. Pen. 14101/2007).**

# ART. 373 C.P.

- Integra il reato di cui all'art. 373 c.p. la **falsa relazione redatta dal consulente incaricato, in sede di trasformazione di una società di persone in una società a responsabilità limitata, della stima del capitale sociale** ai sensi degli artt. 2500-ter, 2° comma, e 2645 c.c., anche se la nomina dell'esperto non è stata effettuata dall'Autorità giudiziaria. (la S.C. ha precisato che la responsabilità del consulente incaricato delle valutazioni estimatorie è regolata dal predetto art. 2645 con un richiamo dell'art. 2343 c.c., il quale, a propria volta, rinvia all'art. 64 c.p.c., ai cui sensi *«si applicano al consulente tecnico le disposizioni del cod. pen. relative ai periti»*, tra le quali va incluso anche l'art. 373 c.p. in tema di falsa perizia o interpretazione) (Cass. Pen. 20314/2015).

# ART. 373 C.P.

- **L'insostenibilità scientifica della relazione non basta ad integrare l'elemento materiale del reato.**
- La relazione peritale può ritenersi caratterizzata da mendacio soltanto qualora il giudizio in essa espresso si scosti e differisca da quella che, secondo la coscienza del reo, costituisce la verità. Deve, cioè, trattarsi di una divergenza intenzionale, voluta e cosciente tra il convincimento reale e quello manifestato (Cass. Pen. 45633/2013).

# ART. 377 C.P.

- Ai fini della configurabilità del delitto di **false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria**, rientrano nella previsione della norma incriminatrice la certificazione di dati clinici non veri o l'attestazione di condizioni inesistenti, mentre nessun rilievo possono assumere gli apprezzamenti e le valutazioni che un medico abbia compiuto relativamente alla gravità delle condizioni cliniche del soggetto esaminato, traendone un giudizio di incompatibilità con il regime carcerario. (Fattispecie relativa a **valutazioni compiute da un C.T.P. in merito al livello di gravità e al rischio di aggravamento della patologia oculare di un soggetto detenuto**) (Cass. Pen. 5284/2010).

# ARTT. 328 e 366 C.P.

- Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 c.p. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione, pertanto, di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328/1° c.p. (Fattispecie relativa all'**omesso deposito della relazione da parte di un C.T.U. nominato in una causa civile**) (Cass. Pen. 6903/2012).

# **ART. 328 C.P.**

- **E' stato ravvisato il delitto previsto dall'art. 328/1°, c.p., nel fatto del C.T.U. nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati) (Cass. Pen. 17000/2008).**

# ART. 328 C.P.

- In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l'atto dell'ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l'obbligo di attivarsi derivi da un **ordine inviato via fax, e l'apparecchio trasmittente abbia confermato (con il c.d. "OK") il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario**, senza che quest'ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. (Fattispecie in cui la S.C., con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all'incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta dalla nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l'ordine fosse stato irregolarmente trasmesso) (Cass. Pen. 20315/2015).

# ART. 328 C.P.

- **È configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio in caso di persistente inerzia omissiva del pubblico ufficiale che si risolva in un rifiuto implicito.**
- Ai fini della configurazione del reato di rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.), l'indifferibilità deve essere accertata in base all'esigenza di garantire il perseguimento dello scopo cui l'atto è preordinato ed agli effetti al medesimo concretamente ricollegabili, con la conseguenza che l'assenza di termini di legge espliciti o la previsione di termini meramente ordinatori non esclude il dovere di compiere l'atto in un ristretto margine temporale quando ciò sia necessario per evitare un sostanziale aumento del rischio per gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. **(Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante ripetute sollecitazioni formali, per oltre quattro anni dall'affidamento dell'incarico, di eseguire un supplemento di perizia) (Cass. Pen. 47531/2012).**



# ART. 380 C.P.

- La fattispecie prevista dall'art. 380 c.p. incrimina la condotta del patrocinatore o del consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento alla parte da lui difesa, assistita o rappresentata in giudizio (Cass. 6703/2011).

# PROC. PEN. – OPPOSIZIONE A RICHIESTA ARCHIVIAZIONE

- **Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia, la p.o. dal reato è lo Stato** ed a questo può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche una descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato.
- La S.C. ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati (Cass. Pen. 1109/1999).

# PROC. PEN. – OPPOSIZIONE A RICHIESTA ARCHIVIAZIONE

- **Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato danneggiato dal reato commesso dal consulente tecnico** che incorra in colpa grave nell'espletamento dell'incarico (art. 64/2° c.p.c.), trattandosi di fattispecie incriminatrice lesiva solo dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che il privato danneggiato dalla consulenza negligente non è titolare dell'interesse leso, ma può assumere esclusivamente la qualità di persona danneggiata dal reato) (Cass. Pen. 43139/2012; Cass. Pen. 23857/2013)

# PROC. PEN. – AUSILIARI DEL PERITO O DEL C.T.

- Non integra il delitto di truffa la condotta del consulente del P.M., o del perito del giudice, il quale, dopo essersi fatto autorizzare ad avvalersi di propri ausiliari, abbia usufruito dell'opera di **collaboratori diversi da quelli per i quali era intervenuta autorizzazione** ed abbia ottenuto la liquidazione del relativo onorario, sempre che l'attività di collaborazione e la prestazione professionale siano state effettive, non essendo ipotizzabile, in tale contesto, alcun danno all'Erario (Cass. Pen. 36938/2011).

# PROC. CIV. - RIPETIZIONE DI INDEBITO

- La **domanda diretta ad ottenere dal c.t.u. la restituzione di somme corrispostegli, in relazione ad una consulenza poi dichiarata nulla, fa valere il diritto della parte alla ripetizione di un indebito oggettivo** senza trovare preclusione, diretta o indiretta, nelle disposizioni dell'art. 64 c.p.c., che concernono la responsabilità aquiliana del consulente per i danni cagionati con fatto illecito (Cass. 11474/1992).

# PROC. CIV. - ESPRESSIONI OFFENSIVE IN SCRITTI PROCESSUALI

- 
- In tema di responsabilità civile per espressioni offensive contenute in scritti processuali, **sia la norma dell'art. 89 c.p.c.** - finalizzata a regolare la correttezza formale del contraddittorio, senza individuare alcuna causa di non punibilità - **sia quella dell'art. 598 c.p.** - che prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autorità Giudiziaria allorché esse riguardino l'oggetto della causa - **si riferiscono espressamente ed esclusivamente alle parti ed ai loro difensori, non potendo quindi trovare applicazione nei confronti del C.T.P.**, che è figura processuale diversa e non equiparabile alle predette. (Fattispecie relativa ad affermazione della responsabilità civile di un consulente tecnico di parte per espressioni diffamatorie nei confronti del consulente tecnico d'ufficio contenute in una memoria peritale depositata in un procedimento giudiziario) (Cass. 27001/2011).

# PROC. CIV. - Astensione e Ricusazione

- **Art. 63 c.p.c.**
- [I]. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un **giusto motivo di astensione**.
- [II]. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.
- [III]. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

# PROC. CIV. - Astensione e Ricusazione

- **Art. 192 c.p.c.**
- [I]. [omissis]
- [II]. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
- [III]. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.



# PROC. CIV. - Astensione e Ricusazione

- **Art. 51 c.p.c. (Astensione del giudice.**
- [I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- **(segue)**

# PROC. CIV. - Astensione e Ricusazione

- **Segue art. 51 c.p.c.**
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
- [II]. In ogni altro caso in cui esistono **gravi ragioni di convenienza**, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

# PROC. CIV. - Astensione e Ricusazione

- La mancanza di imparzialità del C.T.U. può essere fatta valere esclusivamente mediante lo strumento della ricusazione, nel termine di cui all'art. 192 c.p.c. (Cass. 12822/2014)

# PROC. CIV. - Astensione e Ricusazione

- La mancata proposizione dell'istanza di ricusazione del c.t.u. nel termine di cui all'art. 192 c.c., preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, non rilevando che il c.t.u. non abbia osservato l'eventuale obbligo di astensione (Cass. 12004/2009).

# Rapporti tra c.t.u. e c.t.p. e difensori

- **Non è revocabile in dubbio che negli ambiti di qualsivoglia procedura debba essere attuato il principio del contraddittorio e debba essere garantito l'esercizio del diritto di difesa.**

# Rapporti tra c.t.u. e c.t.p. e difensori (segue)

- Annotazioni compiute da uno psicologo forense (Abbruzzese, 2011):
- a) A volte succede che i consulenti di parte e gli stessi avvocati vogliano assistere alla somministrazione dei test. Ne hanno facoltà, ma si inquina irrimediabilmente il *setting* (“contenitore” della prova).
- Vi è chi, consapevole di questo pericolo, si mette diligentemente da parte. Ma talora vi sono Ctp che pretendo-no di essere presenti.
- Il problema è grave: come si può pensare di somministrare un Rorschach o un CAT (*Children Apperception Test* – metodo utilizzato per l’indagine della personalità) o qualsiasi altro test proiettivo in presenza di spettatori mentre necessiterebbe avere a disposizione un ambiente il più “neutro” possibile?

# Rapporti tra c.t.u. e c.t.p. e difensori (segue)

- b) Viene preteso l'utilizzo dello specchio unidirezionale.
- Non tutti i CTU hanno lo specchio unidirezionale nel loro studio; il che significa che per svolgere la loro attività dovrebbero spostarsi in altro luogo adeguatamente attrezzato (dove comunque il CTU sarebbe ospite). Di solito si tratta di centri di servizi pubblici o del privato sociale, che i periziandi sono costretti a frequentare. Anche questo potrebbe inquinare il *setting*.

# Rapporti tra c.t.u. e c.t.p. e difensori (segue)

- **Quale effetto può avere uno specchio unidirezionale sul pe-riziando, soprattutto se è un bambino?** Ovviamente dipende dall'età, ma è sempre buona norma dire che nella stanza c'è uno specchio unidirezionale e chi c'è al di là dello specchio. Nel *setting* terapeutico è pratica abituale, ma anche nel corso dell'ascolto protetto di un minore nel corso di un incidente probatorio, **il minore deve essere messo al corrente dei sussidi che si stanno utilizzando** nel contesto in cui avviene l'ascolto.
- **Ma ancora una volta, anche se tutto viene illustrato per bene, il setting è inquinato. Sapere che lì c'è uno specchio e che dall'altra parte c'è chi osserva e sente quello che si dice, non solo non rassicura il minore, ma aliena le sue fantasie persecutorie.** Inevitabilmente si chiederà chi c'è dietro lo specchio. Cosa succederebbe se sapesse che c'è l'avvocato del padre abusante, il suo Ctp e lo stesso padre?



# Rapporti tra c.t.u. e c.t.p. e difensori (segue)

- L'illustre psicologo ha sicuramente condiviso la pronuncia che segue:
- In tema di **istruzione dibattimentale**, nel caso in cui sia stata disposta dal giudice una perizia psicologica al fine di valutare l'idoneità fisica e mentale del teste a deporre, non vi è alcun obbligo per il perito di far presenziare alle operazioni peritali i consulenti di parte, né è prevista alcuna sanzione dalla legge processuale per la loro mancata presenza. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, dopo aver precisato che lo stesso è applicabile anche per la perizia psicologica disposta in sede di incidente probatorio, ha ulteriormente affermato che **il perito ha solo l'obbligo di verbalizzare le eventuali osservazioni e proposte dei consulenti e che un'eventuale nullità relativa può interessare solo la mancata verbalizzazione** (Cass. Pen. 4 ottobre 2007 n. 42984).

# PROC. CIV. – VIGILANZA SUI C.T. E GIUDIZIO DISCIPLINARE

- 
- La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti (**art. 19 disp. att. c.p.c.**).
- Per il **giudizio disciplinare** è competente il **Comitato** preposto alla formazione dell'albo dei c.t. (composto dal presidente del Tribunale, che lo presiede, dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici).

# PROC. CIV. – SANZIONI DISCIPLINARI

- Ai consulenti che non hanno osservato i doveri di cui all'art. 19 disp. att. c.p.c. possono essere inflitte le seguenti **sanzioni disciplinari**:
  - 1) l'avvertimento;
  - 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
  - 3) la cancellazione dall'albo.

# PROC. CIV. - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del Tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
- Qualora, dopo la contestazione, il presidente ritenga di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato disciplinare.
- Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo innanzi a comitato composto dal presidente della Corte di Appello, dal Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima e da un presidente di sezione della stessa.

# PROC. CIV. - RESPONSABILITA'

## DISCIPLINARE

- Il **Comitato** previsto dall'art. 14 disp. att. c.p.c., che provvede alla formazione e alla tenuta dell'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale ed è competente per il giudizio disciplinare eventualmente promosso nei confronti di tali ausiliari del giudice, che non abbiano tenuto una specchiata condotta morale o che non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, è **organo di natura esclusivamente amministrativo-gestionale, non giurisdizionale**, anche quando esamina i profili di responsabilità disciplinare ed infligge le relative sanzioni con procedimento per il quale non è previsto il contraddittorio; **pertanto i provvedimenti resi dal Comitato, anche in sede di reclamo ed afferenti alla materia disciplinare, non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.** (Cass. 25499/2006; Cass. 15027/2004).